



Comune di Lagosanto

C.A.P. 44023
FAX 0533-909536

Provincia di Ferrara

TEL. 0533-909511
FAX 0533-909535

PIAZZA I MAGGIO - 44023 LAGOSANTO (FE) - C.F./P.IVA 00370530388

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 13
IN DATA 21-03-2016

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima convocazione - seduta

OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - IMU . MODIFICHE

L'anno duemilasedici, addì ventuno del mese di marzo, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

COGNOME E NOME	INCARICO	PRESENTE/ASSENTE
Romanini Maria Teresa	Sindaco	Presente
Bigoni Davide	Vice Sindaco	Presente
Chendi Renata	Consigliere	Presente
Chiodi Diana	Presidente C.C.	Presente
Trombini Veronica	Assessore	Assente
Bigoni Irene	Assessore	Presente
Mazzotti Antonella	Assessore	Presente
Bigoni Stefano	Consigliere	Presente
Albieri Stefano	Consigliere	Presente
Bonazza Gianluca	Consigliere	Assente
Menegatti Federico	Consigliere	Presente

PRESENTI N. 9 ASSENTI N. 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Romeo Luciana la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, Chiodi Diana, Presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri:

Chendi Renata

Albieri Stefano

Menegatti Federico

.....
Trasmessa copia per:

Servizio RAGIONERIA
 Servizio TRIBUTI
 Servizio PERSONALE
 Servizio URBANISTICA
 Servizio AMBIENTE E TRASPORTI
 Servizio LL.PP.

Servizi DEMOGRAFICI
 Servizio POLIZIA MUNICIPALE
 Servizio ATT. EC. E PROD.
 Servizio SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE
 Servizio SEGRETERIA

Per la discussione si rinvia alla delibera di c.c. n° 7 del 21/03/2016 (punto n° 3 all'ordine del giorno).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, L.147 del 27.12.2013 e successive modifiche ed integrazioni, ha istituito con decorrenza 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- l'art. 1 c. 682, L.147/2013, prevede che il comune adotti il regolamento che disciplina l'applicazione della IUC suddiviso per ciascuna tipologia di tributo, ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo n.446 del 1997;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione della IUC - IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 09/04/2014,;

VISTA la Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), che detta disposizioni vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2016, introducendo alcune importanti disposizioni che modificano la disciplina normativa IMU di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/11 e all'art. 1 commi 639 e ss. della L. 147/13, con particolare riferimento:

1. alla disciplina IMU dei terreni agricoli, con esenzione IMU dei terreni agricoli di cui all'art. 7 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 504/92 (riportata ai criteri di cui alla circolare ministeriale 9/93) ed esenzione IMU dal 2016 per le seguenti tipologie di terreni agricoli:
 - a) terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28/12/2001, n. 448;
 - c) terreni ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà indivisibile e inusucapibile.
2. all'introduzione di una nuova ipotesi di riduzione del 50% della base imponibile IMU, destinata all'unità immobiliare concessa in comodato a parenti in presenza dei dettati requisiti (L.208/15, art. 1 comma 10 lett.b, che integra l'art. 13 comma 3 del D.L. 201/11);
3. all'introduzione dell'abbattimento di imposta ex lege (pari al 25%) specifico per immobili locati a canone concordato (L.208/15, art. 1 comma 53, che modifica l'art. 13 del D.L. 201/11 introducendo il nuovo comma 6 bis);
4. all'estensione dell'esclusione da IMU anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (L.208/15, art. 1 comma 15, che modifica l'art. 13 comma 2 del D.L. 201/11);

VISTI:

- il D.Lgs. n. 158 del 24/09/2015, che ha introdotto numerose novità nel sistema sanzionatorio, ed in particolare:
 - a) l'articolo 15 lettera o) che ha sostituito l'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97, in materia di tardivi versamenti;
 - b) l'articolo 16, che sostituisce l'articolo 7 del D.Lgs. n. 471/97, in materia di recidiva triennale;
 - c) l'articolo 16, che modifica l'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97, in materia di ravvedimento operoso, già modificato dalla Legge n. 190/2014;
- il D.Lgs. n. 156 del 24/09/2015, recante norme di revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, apportando modificazioni allo Statuto dei diritti del contribuente, e modifiche al D.Lgs. 546/92 in materia di reclamo e mediazione nel processo tributario;

VISTO l'articolo 1, comma 133 della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016), che anticipa al 1° gennaio 2016 l'applicazione delle nuove misure in materia di sanzioni amministrative tributarie, di cui al D.Lgs. n. 158/15, la cui entrata in vigore era stata inizialmente stabilita per il 1° gennaio 2017;

DATO ATTO dell'opportunità di modificare/integrare il suddetto regolamento IUC - IMU per aggiornarlo tenendo conto delle sopra esposte novità normative, che di fatto a livello regolamentare comportano le modifiche delle norme in materia di sanzioni, interpelli e contenzioso;

EVIDENZIATO che alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di adeguamento dell'attuale testo regolamentare IUC - IMU può concretizzarsi con le modifiche/integrazioni sotto riportate:

1) Art. 5 – Riduzione d'imposta

Integrazione dell'articolo con il punto 6 sotto riportato:

6. La base imponibile è **ridotta del 50** per cento **per le unità immobiliari**, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale**, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

2) Sostituzione dell'articolo 10, con il presente:

Art. 10 – Attività di controllo ed interessi

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147/2013, come modificate ed integrate dai D.Lgs. 158 e 156 del 24/09/2015, e nella Legge n. 296 del 2006.
2. Sulle somme dovute a titolo di IMU a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi nella misura pari al tasso legale, con decorrenza dal giorno in cui sono divenute esigibili.

3. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare del residuo dovuto, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta;
4. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2/09/2015.

DATO ATTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento si rinvia alle norme inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC), e che lo stesso si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute;

VISTI:

- l'art. 1 commi 639 e ss. Della Legge 147/13 e ss.mm.ii., tra cui la recentissima L.208/15;
- gli art. 9 e 13 del D.Lgs. 23/2011 e ss.mm.ii.;
- gli articoli 52 del D.Lgs. 446/97 e art. 7 del D.Lgs. 267/2000, in tema di potestà regolamentare del Comune;

RICHIAMATO l'art.1 c.169 L.296/2006, che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;

DATO ATTO che con decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016, è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione al 30/04/2016;

VISTI gli art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, e ss.mm.ii., e 1, comma 688 della L. 147/2013, e ss.mm.ii., i quali prevedono che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il “Portale del federalismo fiscale” ai fini della pubblicazione nell'apposito sito informatico entro il termine perentorio del 14 ottobre (termine anticipato dall'art. 1 comma 10 e 14 lettera e) della L. 208/15 Legge di Stabilità 2016).

La mancata pubblicazione entro il termine sopra indicato rende le delibere adottate inefficaci per l'anno di riferimento, talchè si applicano quelle adottate per l'anno precedente.

VISTO l'allegato parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del TUEL, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e succ.mod. e integraz.;

Con voti:

PRESENTI VOTANTI: 11

FAVOREVOLI: 10

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 1 (Menegatti F.)

espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di approvare le modifiche/integrazioni al “Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC – IMU)”, di cui all'art. 1 c. 639 e ss.mm. della L.147/2013, approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 09/04/2014, come di seguito riportato:

a)Art. 5 – Riduzione d'imposta

Integrazione dell'articolo con il punto 6 sotto riportato:

6. La base imponibile è **ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari**, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale**, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

b)Sostituzione dell'articolo 10, con il presente:

Art. 10 – Attività di controllo ed interessi

1.L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147/2013, come modificate ed integrate dai D.Lgs. 158 e 156 del 24/09/2015, e nella Legge n. 296 del 2006.

2.Sulle somme dovute a titolo di IMU a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi nella misura pari al tasso legale, con decorrenza dal giorno in cui sono divenute esigibili.

3.Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare del residuo dovuto, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta;

4.In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2/09/2015.

3) di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, le modifiche avranno efficacia a decorrere dal 01.01.2016;

4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il "Portale del federalismo fiscale" ai fini della pubblicazione nell'apposito sito informatico entro il termine perentorio del 14 ottobre (termine anticipato dall'art. 1 comma 10 e 14 lettera e) della L. 208/15 Legge di Stabilità 2016).

5) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Lagosanto;

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di approvare il Bilancio per l'esercizio 2016 con voti:

PRESENTI VOTANTI: 11

FAVOREVOLI: 10

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 1 (Menegatti F.)

espressi nelle forme di legge.

Sono stati espressi i seguenti pareri:

- Parere in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bigoni Barbara

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Guietti Roberta

- Parere in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 153 – 5° comma – del D. Lgs. 267/2000: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Guietti Roberta

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Chiodi Diana

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Romeo Luciana

La su estesa deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal: _____

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
Dott.ssa Chiodi Daniela

La presente deliberazione:

E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – 3° comma – D. Lgs. 267/2000);

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
Dott.ssa Chiodi Daniela
